

## ASSOGESTIONI associazione del risparmio gestito

Roma, 14 giugno 2019

Spettabile Ministero dell'Economia e Delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione IV - Ufficio III Via XX Settembre 97 00187, Roma

Prot. N. 137/19

Inviata e-mail indirizzi elettronica: via ai seguenti di posta dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it claudio.montefiori@mef.gov.it

## Risposta al documento di consultazione sulle Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 58/1998 (TUF).

Assogestioni intende innanzitutto ringraziare codesto Spettabile Dicastero per aver posto in consultazione le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), con le quali si intendono superare le criticità individuate a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).

Al riquardo, la scrivente Associazione intende formulare alcune osservazioni relativamente alle modifiche proposte all'articolo 30, comma 5, con le quali sono introdotte novità di interesse per le Società di gestione del risparmio (SGR) che istituiscono e gestiscono fondi pensione aperti.

Nel documento di consultazione, infatti, viene proposta l'introduzione di un nuovo periodo al comma 5 dell'articolo 30, con il quale è stabilito che "Resta ferma la possibilità per le Sgr, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE di offrire fuori sede i fondi pensione da essi istituiti e gestiti".

Con riferimento alla formulazione proposta si segnala che sono indicati anche soggetti, quali le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE, che attualmente non possono essere autorizzati a istituire e gestire fondi pensione e che, pertanto, andrebbero eliminati dall'ultimo periodo del comma 5.

Infatti, come correttamente evidenziato nel commento alla proposta di modifica. l'articolo 33, comma 2, lettera b) del TUF autorizza le sole SGR ad istituire e gestire fondi pensione.



A ciò si aggiunge quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a mente del quale i fondi pensione aperti possono essere istituiti e gestiti solamente dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del medesimo decreto e, cioè, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM e SGR), all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o succursale in Italia (banche italiane e banche extracomunitarie), e da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita.

Segnaliamo, inoltre, che l'inciso "Resta ferma la possibilità" sembra presupporre che esistano già disposizioni volte a disciplinare il collocamento fuori sede di fondi pensione da parte delle SGR.

Poiché nella normativa di settore delle SGR non vi sono specifiche previsioni al riguardo, si propone di eliminare le parole "Resta ferma la possibilità".

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale